

## **CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI AIA AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. (Allegato G alla D.G.R. 2 febbraio 2012 – n. IX/2970)**

### ***Premessa***

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Testo unico Ambientale" all'articolo 5 definisce :

- **autorizzazione integrata ambientale**: il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto, o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del d.lgs. 152/06. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- **impianto**: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato VIII e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- **modifica dell'impianto**: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero un potenziamento, che possa produrre effetti sull'ambiente;
- **modifica sostanziale di un impianto**: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero un potenziamento, che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

La direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010 "Emissioni industriali" all'articolo 3 definisce:

**modifica sostanziale di una installazione**: la modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l'ambiente, e all'articolo 20 "Modifica dell'installazione da parte dei gestori" specifica:

- Comma 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore comunichi all'autorità competente le eventuali modifiche o ampliamenti che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell'installazione che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione.
- Comma 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessuna modifica sostanziale progettata dal gestore sia effettuata senza un'autorizzazione concessa conformemente alla presente direttiva. La domanda di autorizzazione e la decisione dell'autorità competente si riferiscono alle parti dell'installazione e agli aspetti di cui all'articolo 12 (domande di autorizzazione) che possono essere oggetto della modifica sostanziale.
- Comma 3. Le modifiche riguardanti la natura, il funzionamento o un ampliamento dell'installazione sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per sé raggiungono le soglie di cui all'allegato I.

Infine si riporta la definizione di attività connessa secondo la "CIRCOLARE 13 luglio 2004 Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I. (GU n. 167 del 19-7-2004)"

Per **attività accessoria**, tecnicamente connessa ad una attività principale rientrante in una delle categorie di cui all'allegato VIII della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., si intende una attività:

- a) svolta dallo stesso gestore;
- b) svolta nello stesso sito dell'attività principale o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività principale;
- c) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività principale.

### **Considerazioni specifiche**

L'articolo 29-nonies al comma 1 del D.lgs 152/06 prevede che *“Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l)bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.”*. Pertanto ai sensi del decreto sopra citato, e concordemente a quanto richiesto dalla direttiva europea, in caso di modifica sostanziale occorre che il gestore presenti una nuova domanda di autorizzazione, mentre per le modifiche non sostanziali è sufficiente la comunicazione dello stesso gestore, a seguito della quale l'autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione. In questo contesto, al di là delle esplicite previsioni del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. circa la definizione di modifica sostanziale, si ritiene sia necessario definire un quadro di regole omogenee, note a tutti gli operatori, che consentano altresì all'autorità competente di fornire risposte certe nei tempi previsti dallo stesso d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

A tal fine si reputa necessario precisare quanto segue:

1. oggetto dell'autorizzazione integrata ambientale è tutto lo stabilimento produttivo, sia che tutte le attività dello stabilimento siano incluse nell'Allegato VIII del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (attività IPPC), sia che all'interno dello stabilimento siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato VIII e che sarebbero soggette alle autorizzazioni ambientali sostituite dall'AIA (Allegato IX);
2. l'iter autorizzativo di modifica sostanziale AIA, come definito dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. è riferito solo gli impianti IPPC. Le modifiche di attività non rientranti tra quelle dell'Allegato VIII e ad esse non tecnicamente connesse e che sarebbero soggette alle autorizzazioni ambientali sostituite dall'AIA (Allegato IX), sono gestite come modifiche non sostanziali all'autorizzazione AIA;
3. la modifica (sostanziale o meno) deve intendersi come variazione da apportarsi allo stato dell'impianto IPPC individuato ed autorizzato nel provvedimento AIA iniziale, o da quelli rilasciati a seguito di modifiche sostanziali;
4. il procedimento autorizzativo di cui all'art. 29-nonies, comma 2, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. sostituisce quello precedente e i termini di validità dell'autorizzazione integrata ambientale decorrono dalla data di efficacia del medesimo;
5. l'istanza di modifica sostanziale riguarda esclusivamente le attività interessate dalla modifica stessa. L'autorità competente può, al fine di semplificare i vari procedimenti amministrativi, avviare un unico procedimento oltre che per l'istruttoria della modifica sostanziale anche per aggiornare l'AIA a seguito di precedenti comunicazioni dell'azienda stessa o di rilievi dell'organo di controllo;
6. secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 14 del D.lgs 152/06 e s.m.i., solo nel caso di nuova AIA o di modifica sostanziale l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dell'art. 208 commi 6 e 7. Pertanto tale previsione non si applica per le comunicazioni di modifiche non sostanziali.
7. anche alle comunicazioni di modifiche non sostanziali si applica quanto previsto dal comma 7, art. 2 della legge 241/90 *“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.”*, al fine di valutare correttamente la sostanzialità o meno della modifica o avere tutti gli elementi necessari ad un corretto aggiornamento dell'AIA.

### **Modifiche sostanziali**

Sono da ritenersi modifiche sostanziali:

- per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII del d.lgs. 152/06 e s.m.i. indica valori di soglia, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima. L'incremento da valutare ai fini della sostanzialità della modifica, da calcolarsi a partire dalla capacità produttiva autorizzata nel provvedimento AIA iniziale o

da quelli successivi rilasciati a seguito di modifiche sostanziali, è dato dalla sommatoria del valore oggetto dell'istanza e dei valori di tutte le eventuali varianti non sostanziali richieste a tale data;

- per i complessi produttivi con attività per le quali l'Allegato VIII del d.lgs. 152/06 e s.m.i. non indica valori di soglia, sono inoltre da ritenersi modifiche sostanziali le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento AIA iniziale o rilasciato a seguito di modifica sostanziale, fatte salve diverse determinazioni dell'autorità competente a seguito della valutazione dell'impatto delle modifiche sull'ambiente. A riguardo si sottolinea che la capacità produttiva dell'impianto è considerato un parametro rappresentativo dell'impatto ambientale prodotto dallo stesso; le soglie che determinano il campo di applicazione del d.lgs. 152/06 e s.m.i. sono infatti per lo più espresse in termini di capacità produttiva della categoria di attività. Per gli impianti chimici di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell'Allegato VIII al d.lgs. 152/06 e s.m.i. è una modifica sostanziale l'incremento di materie prime lavorate superiore a 10.000 t/anno. La capacità produttiva è da riferire alle classi di prodotto, come riportate nel medesimo Allegato VIII;
- le modifiche soggette a VIA di impianti IPPC, pertanto sia di attività rientranti nell'allegato VIII della parte seconda del D.lgs 152/06 e s.m.i. che attività tecnicamente connesse;
- le modifiche che comportano l'avvio nello stabilimento produttivo di nuove attività IPPC;
- le modifiche che comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all'interno dello stabilimento produttivo già autorizzato, che necessitano un titolo edilizio da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 208, comma 6 e 7 del d.lgs. 152/06;
- l'autorità competente può altresì valutare come sostanziale le modifiche:
  - che comportano l'emissione in flusso di massa significativo e peggiorativo di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06; Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06);
  - che comportano un aumento delle emissioni in flusso di massa autorizzate derivanti da attività IPPC superiore al 100%;
  - che comportano impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva (ad esempio un territorio che entra a far parte di una area naturale protetta o che il PGT pone in zona diversa da quella contemplata al momento del rilascio dell'AIA).
- Per le attività appartenenti al punto 5.2 è modifica sostanziale l'installazione di una nuova linea di incenerimento.
- Per le attività appartenenti al punto 5.4 è modifica sostanziale qualsiasi aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e delle superfici di conferimento.

### **Modifiche non sostanziali**

Si distinguono in

- modifiche che possono comportare l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione.

Le variazioni delle caratteristiche o del funzionamento di tutte le attività svolte all'interno dello stabilimento IPPC, ovvero un potenziamento, che non possa produrre effetti sull'ambiente non è soggetto a comunicazione.

### **Modifiche che possono comportare l'aggiornamento dell'autorizzazione**

Sono da includere:

- modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA;
- modifiche considerate sostanziali dalle autorizzazioni settoriali sostituite, purché non ricadenti nelle fattispecie di modifica sostanziale di cui al paragrafo precedente.

- l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) significative o il sostanziale incremento di quelle esistenti. Il criterio di significatività e sostanzialità è definito dalle normative settoriali;
- modifiche qualitative delle emissioni a cui devono essere associati dei valori limite e che devono essere soggette a monitoraggio periodico;
- secondo valutazioni dell'Autorità Competente potrebbero portare ad aggiornamento dell'atto autorizzativo le modifiche del ciclo produttivo riportato in autorizzazione;
- l'aumento dei quantitativi di stoccaggio di rifiuti autorizzati (in ingresso o decadenti dall'attività, ma al di fuori delle condizioni di deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06), nel caso in cui tale aumento non sia soggetto a VIA;
- introduzione di nuovi CER trattati;
- per le attività appartenenti al punto 5.4 il rimodellamento superficiale senza modifica delle quote e dei volumi autorizzati;
- per l'attività di cui al punto 6.6. "allevamenti" la presentazione della comunicazione di cui al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.g.r. n.8/5868 del 21.11.2007) costituisce di fatto aggiornamento dell'autorizzazione.

### **Modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione (oggetto di sola comunicazione)**

Sono da includere:

- le modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'AIA(\*);
- modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia senza variazione significativa delle emissioni tale da richiedere l'aggiornamento dell'atto;
- le variazioni delle categorie di materie prime utilizzate nell'ambito di quelle già dichiarate nell'atto autorizzativo;
- l'aumento dei consumi specifici energetici ed idrici derivanti da interventi sull'attività IPPC;
- la sequenza di utilizzo dei lotti delle discariche;
- l'attivazione di nuove produzioni a campagna su impianti esistenti (es. industria farmaceutica) che non ricadono nella definizione di modifica sostanziale e non richiedono l'aggiornamento dell'atto;
- l'attivazione di emissioni non soggette ad obbligo di monitoraggio (come ad es. lo sfiato di sili contenenti sostanze polverulente, presidiato da filtri conformi alle MTD) e l'attivazione di emissioni di emergenza;
- la modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate ma che comunque potrebbero avere un effetto sull'ambiente.
- Interventi di manutenzione o sostituzioni di parti di impianti a causa di invecchiamento tecnologico che non si configurano in quanto sopra esposto non sono soggetti a preventiva comunicazione.

(\*) Qualora l'attivazione di dette modifiche comporti la necessità di dettare prescrizioni specifiche non previste nell'atto autorizzativo, l'Autorità Competente aggiornerà l'atto senza che vi sia una esplicita richiesta dell'azienda.

### **Variazione nella gestione dei rifiuti prodotti**

Di seguito si intende dare delle indicazioni di massima, volte anche alla semplificazione delle procedure che il gestore di un impianto IPPC, visti le recenti variazioni della normativa sia nazionale che europea in materia di rifiuti e di sottoprodotti, deve seguire qualora abbia intenzione di utilizzare la nozione di sottoprodotto per la gestione dei suoi residui di lavorazione.

Richiamati i seguenti articoli del D.lgs 152/06 e s.m.i.:

- art. 5 comma 1 lettera l) definizione di modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

- art. 29 nonies comma 1) Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l)...
- art. 184-bis. comma 1) È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
  - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  - b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;

considerando che:

- è soggetta a comunicazione una modifica dell'impianto che possa produrre effetti sull'ambiente;
- il sottoprodotto deve essere utilizzato senza che debbano essere effettuati ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e il suo utilizzo **non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;**

se ne deduce che il gestore, seguendo la normativa, può gestire un proprio scarto di lavorazione come sottoprodotto anziché come rifiuto senza che sia tenuto ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 29 nonies comma 1.

Resta inteso che è responsabilità del produttore del sottoprodotto assicurare che il residuo di lavorazione rispetti tutte le condizioni che lo qualificano quale sottoprodotto. Si invita comunque il gestore dell'impianto IPPC, per completezza di informazione e soprattutto per non indurre in errore nell'elaborazione dei dati forniti nei monitoraggi effettuati, ad informare l'autorità competente e l'ente di controllo che l'azienda ha intenzione di modificare la gestione dei propri rifiuti.

### **Consultazione degli Enti territoriali**

E' facoltà dell'autorità competente convocare, qualora lo ritenga opportuno, una conferenza di servizi istruttoria con gli Enti interessati dalla modifica per acquisire le osservazioni e informazioni in possesso di detti Enti.

# Modalità di presentazione dell'istanza di MODIFICA SOSTANZIALE di impianti industriali e di gestione dei rifiuti

## 1. Premessa

Il gestore di un complesso IPPC, nell'eventualità che intenda effettuare una modifica impiantistica tale da ricadere nella definizione dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., deve presentare una richiesta di nuova AIA. In merito alla valutazione della sostanzialità o meno delle modifiche, il richiedente deve fare riferimento alle indicazioni contenute nell'Allegato A alla D.G.R. 2 febbraio 2012 – n. IX/2970.

## 2. Presentazione delle domande alla Provincia

La domanda diretta ad ottenere dalla Provincia un provvedimento di nuova AIA deve essere predisposta utilizzando l'opportuno **modello di domanda** (allegato **A1**) riportato al termine delle presenti istruzioni; essa deve essere firmata in originale dal legale rappresentante dell'Azienda che gestisce il complesso e deve essere presentata, in conformità con le disposizioni in materia di imposta di bollo previste dal DPR 26.10.1972, n. 642 e s.m.i., o mediante raccomandata A/R o direttamente presso gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) della Provincia di Cremona, sedi di:

- Cremona - C.so Vittorio Emanuele II, 17 e Via Dante, 134;
- Crema - via Matteotti, 39;
- Casalmaggiore - via Cairoli, 12.

Si ricorda che per Gestore del complesso IPPC si intende la “persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso” (art. 5 comma 1, lett.r bis) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e che l'istanza di cui sopra deve essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità dello stesso. In caso di presentazione a mano, il richiedente deve produrre all'URP fotocopia della domanda, su cui l'ufficio ricevente appone il timbro dell'avvenuto deposito. In caso di invio della domanda a mezzo posta, la ricevuta di ritorno fa fede del deposito e della data del medesimo.

La domanda, completa di tutti gli allegati in formato digitale, può anche essere inoltrata tramite posta elettronica e firma digitale al seguente indirizzo: [protocollo@provincia.cr.it](mailto:protocollo@provincia.cr.it).

In tal caso l'imposta di bollo è corrisposta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972 “Disciplina dell'imposta di bollo” e s.m.i..

## 3. Contenuti della domanda

I documenti da allegare, ai sensi dell'allegato D alla D.G.R.L. n. 8831 del 30.12.2008, alla domanda di AIA per la modifica sostanziale del complesso IPPC sono uguali a quelli necessari per il rilascio di un'AIA per un nuovo impianto:

- n. 1 copia cartacea degli **allegati tecnici (doc. 2)**;
- n. 1 copia cartacea della **sintesi non tecnica (doc. 3)**;
- n. 1 copia cartacea e CD contenente la relazione tecnica (**doc. 4**);
- n. 1 copia cartacea del **report on line** documento riassuntivo generato dall'applicativo, attestante l'avvenuta compilazione della “Modulistica online” (**doc. 5**);
- n. 1 copia cartacea di ricevuta del **versamento per le spese istruttorie** secondo il tariffario emanato dalla Regione Lombardia (**doc. 6**).

Per la descrizione generale dei summenzionati documenti si rimanda alle istruzioni per la compilazione di una domanda AIA per un nuovo complesso IPPC.

### 3.1 Precisioni sulla relazione tecnica (doc. 4)

Si precisa che il richiedente, nella redazione della relazione tecnica da allegare all'istanza di AIA per modifica sostanziale del complesso IPPC, deve sviluppare, in particolare, le seguenti tematiche:

- la modifica apportata all'impianto e le ragioni per le quali la stessa viene considerata di natura sostanziale;
- quali siano gli elementi ambientali interessati dalla modifica che si intende apportare all'impianto IPPC (aria, acqua, rifiuti, rumore, suolo, ecc.).

In particolare, il gestore nella relazione tecnica (doc. 4) deve fornire un aggiornamento delle informazioni di

cui all'art. 29–ter commi 1 e 2, e di elaborati tecnici di aggiornamento della modulistica della Regione Lombardia (D.G.R. n. 7/18623 del 5.8.2004, D.D.S. n. 1800 del 20.2.2006 e D.G.R. n. 8/8831 del 30.12.2008); a tal proposito il richiedente deve fare riferimento alla documentazione richiesta per il rilascio di un'AIA per un nuovo impianto, in particolare al paragrafo 2.1 e 2.3 delle relative istruzioni. Il richiedente può, tuttavia, individuare, tramite elencazione scritta, le informazioni già depositate nel precedente passaggio autorizzativo che possono ritenersi attuali in quanto inerenti aspetti ambientali non interessati dalla modifica impiantistica. Inoltre, è facoltà del gestore depositare su supporto informatico una propria proposta di Allegato Tecnico modificato con evidenziate, in colori diversi, le parti che devono essere riviste. Al doc. 4 deve essere allegata una proposta di Piano di monitoraggio e controllo delle prestazioni ambientali del complesso IPPC, redatta secondo il modello approvato con D.D.S. n. 1800 del 20.2.2006.

### **3.2. Pagamento delle spese istruttorie (doc. 6)**

Le tariffe relative alle spese di istruttoria sono determinate dal richiedente in conformità alla Delibera di Giunta Regionale n° IX/4626 del 28/12/2012 pubblicata sul BURL SE.O. n° 2 del 11/01/2013, allegata al termine della pagina web IPPC della Provincia di Cremona, e devono essere calcolate sulla base di dati contenuti nell'asseverazione di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare del 24.4.2008, "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (nel seguito DM).

Per domande di AIA a seguito di modifica sostanziale del complesso IPPC, la tariffa deve essere determinata dal richiedente applicando il metodo di calcolo descritto nel Punto B della Parte 2 dell'Allegato alla Delibera regionale. L'asseverazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere consegnata all'Autorità competente unitamente alla domanda di AIA ed alla documentazione di avvenuto versamento delle somme dovute; essa deve riportare le informazioni previste dall'art. 2, comma 1, del DM e deve, in particolare, evidenziare quali aspetti interessati dalla modifica sostanziale sono stati presi in considerazione dal gestore nel calcolo della tariffa; a tal proposito il gestore deve far riferimento ai Criteri generali riportati nel punto D dell'Allegato A alla Delibera regionale.

Il calcolo delle spese può essere effettuato anche utilizzando l'apposito applicativo disponibile sul sito web della D.G. Ambiente, Energia e Reti della Regione Lombardia (<http://www.reti.regione.lombardia.it>) nelle pagine dedicate all'Autorizzazione Integrata Ambientale, ricercando il tema "calcolo tariffa IPPC"; qualora, a seguito della successiva istruttoria, i dati asseverati dovessero rivelarsi non esatti e le conseguenti spese già pagate non conformi ai contenuti del Decreto stesso, il richiedente è tenuto a versare il necessario conguaglio prima della notifica dell'atto autorizzativo; in caso di mancato versamento delle somme a conguaglio, il procedimento verrà terminato con il diniego del provvedimento richiesto. I pagamenti possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

1. Pagamento tramite versamento su conto corrente postale:  
CCP: 284265 – Amministrazione Provinciale di Cremona – Servizio Tesoreria – Corso Vittorio Emanuele II – Cremona  
Causale: Spese istruttorie Modifica Sostanziale AIA industriale (specificando la ragione sociale della Ditta)
2. Pagamento tramite bonifico - Coordinate bancarie:  
BANCA POPOLARE DI CREMONA, AGENZIA N. 1, 26100 CREMONA –  
INTESTAZIONE CONTO: "PROVINCIA DI CREMONA" –  
CODICE IBAN: IT71R050341141000000000128  
Causale: Spese istruttorie Modifica Sostanziale AIA industriale (specificando la ragione sociale della Ditta)

### **4. Presentazione della domanda a Comuni, ARPA Lombardia e altri Enti**

Il richiedente deve presentare ad ognuna delle Autorità ambientali legittimate (Comune/i di ubicazione dell'impianto, Dipartimento Provinciale ARPA Lombardia, Consorzio di gestione del Parco solo se il complesso IPPC ricade nel relativo territorio, Consorzio di gestione degli scarichi idrici solo se gli scarichi del complesso sono gestiti da tale soggetto) deve essere presentata n. 1 copia della domanda completa dei seguenti documenti:

- n. 1 copia cartacea degli **allegati tecnici (doc. 2)**;

- n. 1 copia cartacea della **sintesi non tecnica (doc. 3)**;
- n. 1 copia cartacea e CD contenente la **relazione tecnica (doc. 4)**.

Il gestore deve allegare all'istanza per la Provincia idoneo documento atto a dimostrare l'avvenuta presentazione della documentazione summenzionata (ad es. ricevuta).

### **5. Consultazione del pubblico**

La domanda e gli altri atti e documenti relativi al procedimento sono depositati, al fine della consultazione del pubblico, presso il Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona, Servizio Produzioni Vegetali, Sviluppo Agricolo, A.I.A. ed Energia, via Dante 134, Cremona. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e dei suoi aggiornamenti è depositata, a disposizione del pubblico, presso gli uffici di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 29-quater comma 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la Provincia può sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale. Il gestore deve indicare nella domanda le informazioni che ritiene non debbano essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale (29-ter comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). In tal caso il gestore deve fornire anche un'ulteriore versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.



# **Modalità di presentazione della comunicazione di modifica impiantistica NON sostanziale ex art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

## **1. Introduzione**

Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore del complesso IPPC, in caso di modifica sostanziale, deve presentare una nuova domanda di autorizzazione integrata ambientale, mentre per le modifiche non sostanziali deve effettuare una comunicazione preventiva delle modifiche progettate a seguito della quale l'autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione. In merito alla valutazione della sostanzialità o meno delle modifiche, il richiedente deve fare riferimento alle indicazioni contenute nell'Allegato A alla D.G.R. 2 febbraio 2012 – n. IX/2970.

## **2. Presentazione della comunicazione ex art. 29-nonies alla Provincia**

La comunicazione ex art. 29-nonies deve essere predisposta utilizzando l'opportuno **modello di comunicazione** (allegato **A2**) riportato al termine delle presenti istruzioni; essa deve essere firmata in originale dal legale rappresentante dell'Azienda che gestisce il complesso e deve essere presentata o mediante raccomandata A/R o direttamente presso gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) della Provincia di Cremona, sedi di:

- Cremona - C.so Vittorio Emanuele II, 17 e Via Dante, 134;
- Crema - via Matteotti, 39;
- Casalmaggiore - via Cairoli, 12.

Si ricorda che per Gestore del complesso IPPC si intende la “persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso” (art. 5 comma 1, lett.r bis) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e che la comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità dello stesso. In caso di presentazione a mano, il richiedente deve produrre all'URP fotocopia della comunicazione, su cui l'ufficio ricevente appone il timbro dell'avvenuto deposito. In caso di invio della comunicazione a mezzo posta, la ricevuta di ritorno fa fede del deposito e della data del medesimo.

La comunicazione, completa di tutti gli allegati in formato digitale, può anche essere inoltrata tramite posta elettronica certificata e firma digitale al seguente indirizzo: protocollo@provincia.cr.it.

## **3. La documentazione a corredo della comunicazione ex art. 29-nonies**

La comunicazione di modifica impiantistica deve essere corredata dai seguenti elementi:

- a. una relazione tecnica illustrante le modifiche impiantistiche;
- b. una valutazione previsionale delle prestazioni ambientali del complesso IPPC a modifica avvenuta;
- c. le planimetrie aggiornate dell'impianto qualora la modifica in progetto comporti una variazione delle informazioni riportate nelle elaborati grafici depositati agli atti;
- d. il report di avvenuta compilazione della “modulistica IPPC on line” qualora la modifica in progetto comporti una variazione delle informazioni ivi riportate;
- e. qualora gli interventi siano soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore dovrà allegare alla comunicazione ex art. 29-nonies il provvedimento di esclusione rilasciato dall'autorità preposta alla valutazione di verifica ovvero copia dell'istanza volta ad ottenerlo;
- f. la copia cartacea di ricevuta del versamento per le spese istruttorie qualora dovute ai sensi del Punto D della Parte 2 dell'Allegato alla Delibera di Giunta Regionale n° IX/4626 del 28/12/2012 pubblicata sul BURL SE.O. n° 2 del 11/01/2013;
- g. 1 CD contenente i documenti di cui ai punti a) e b) (solo nel caso di modifiche che richiedono l'aggiornamento dell'atto).

Si procede nel seguito ad analizzare gli elementi di cui ai punti a), b) e f).

### **3.1 La relazione tecnica**

La relazione deve descrivere le modifiche impiantistiche progettate con un livello di dettaglio commisurato all'entità delle stesse, indicare quali siano gli elementi ambientali interessati dalla modifica che si intende

apportare all'impianto IPPC (aria, acqua, rifiuti, rumore, suolo, ecc.), nonchè esplicitare le ragioni per le quali tale modifica viene considerata di natura non sostanziale. Si rappresenta che le modifiche comunicate, qualora integrassero un'ipotesi di modifica sostanziale ai sensi delle pertinenti normative settoriali ambientali, saranno considerate quantomeno come modifiche comportanti aggiornamento e/o nuove condizioni e prescrizioni integrative dell'AIA. Ciò comporta la necessità di presentare alle Amministrazioni interessate tutta la documentazione tecnica di rito che si sarebbe dovuta comunque presentare ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione prevista dalla singola normativa (quindi, per esempio, una variante relativa all'impianto di gestione rifiuti da qualificarsi come sostanziale ai sensi dell'art. 208, comma 20, del D.lgs. 152/2006 sarà considerata dalla Provincia come modifica sostanziale o modifica non sostanziale ma necessitante di aggiornamento e/o nuove condizioni e prescrizioni).

Si ricorda che è facoltà del gestore depositare una propria proposta di Allegato Tecnico (nel seguito AT) modificato con evidenziate, in colori diversi, le parti riguardanti le modifiche impiantistiche (colore rosso) e gli eventuali errori presenti (colore blu). Si precisa, tuttavia, che nell'AT vengono riportati solo le informazioni significative per descrivere il complesso IPPC e dimostrarne la conformità ai principi del D.lgs. 152/2006 e, pertanto, generalmente (soprattutto nel caso di interventi complessi) gli allegati non contengono tutti gli elementi necessari allo svolgimento dell'istruttoria di formazione dello stesso AT. Pertanto, alla luce di quanto argomentato, si sottolinea che la presentazione dell'AT modificato (opzione comunque consigliata dall'Ufficio IPPC) non solleva il gestore dall'obbligo di fornire tutti gli elementi specificati nei punti successivi. La conoscenza dell'AT vigente può comunque guidare il gestore nella definizione della portata delle informazioni da fornire alla Provincia. Per gli interventi soggetti a valutazione di assoggettabilità a VIA, il gestore può utilizzare le informazioni o descrizioni fornite nell'ambito del procedimento di verifica qualora queste rispettino uno o più dei requisiti di cui alle presenti linee guida; rimane fermo l'obbligo in capo al gestore di fornire le informazioni necessarie non presenti nei documenti citati.

Ai sensi dell'art. 29-quater comma 14 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. la Provincia può sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale. Il gestore deve indicare nella comunicazione le informazioni che ritiene non debbano essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale (art. 29-ter comma 2 D.lgs. 152/2006 e s.m.i.). In tal caso il gestore deve fornire anche un'ulteriore versione della comunicazione priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.

### **3.2 La valutazione previsionale delle prestazioni ambientali**

La valutazione previsionale delle prestazioni ambientali del complesso IPPC a modifica avvenuta rappresenta la componente più importante della comunicazione ex art. 29-nonies e non deve essere considerata una mera elencazione delle potenziali ricadute ambientali delle modifiche progettate, bensì la verifica concreta della corretta applicazione in fase di pianificazione e progettazione dei principi IPPC. Una valutazione previsionale contraddistinta da numerose ricadute ambientali e, conseguentemente, da altrettanti interventi mitigativi *end of pipe*, dovrebbe spingere il gestore a rivedere le scelte effettuate in quanto l'intervento impiantistico è in contrasto con gli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento propri della normativa IPPC.

Si consiglia di effettuare la valutazione compilando debitamente la seguente tabella per ogni singolo intervento impiantistico.

<b>Modifica impiantistica X</b>		
<b>Aspetti analizzati</b>	<b>Impatti della modifica</b>	<b>Eventuali interventi mitigativi</b>
<b>Atmosfera</b>		
<b>Scarichi</b>		
<b>Rifiuti</b>		
<b>Rumore</b>		
<b>Suolo</b>		
<b>Conformità alle BAT</b>		

Per la compilazione della tabella di valutazione fare riferimento alle seguenti indicazioni:

- nella colonna *Impatti della modifica* inserire SI/NO nel caso la modifica interessi o meno l'aspetto in discussione; si deve, comunque inserire sempre una breve descrizione di accompagnamento (la descrizione dettagliata dell'impatto dovrà comunque risultare nella relazione tecnica allegata alla comunicazione);
- relativamente alla riga *Conformità alle BAT* inserire SI/NO e specificare la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento; in caso di non conformità alle BAT di settore il gestore dovrà adeguatamente motivare nella relazione tecnica la scelta effettuata;
- nella colonna *Eventuali interventi mitigativi* specificare solo se l'intervento ha comportato l'adozione di interventi mitigativi (la descrizione dettagliata dell'impatto dovrà comunque risultare nella relazione tecnica allegata alla comunicazione).

Si presenta di seguito un esempio di compilazione della tabella di valutazione previsionale.

<b>Installazione aspirazione reparto insacco prodotti finiti con conseguente attivazione di un punto di emissione in atmosfera</b>		
<b>Aspetti analizzati</b>	<b>Impatti della modifica</b>	<b>Eventuali interventi mitigativi</b>
Atmosfera	<b>SI:</b> è prevista l'attivazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera ex art. 269	<b>SI:</b> Installazione di un filtro a manica ( <i>scheda D.MF.01- DGR 1 agosto 2003 n.13943</i> )
Scarichi	<b>NO:</b> il sistema non genera scarichi	<b>NO</b>
Rifiuti	<b>NO:</b> le polveri derivanti dal trattamento degli effluenti gassosi vengono interamente recuperate	<b>NO</b>
Rumore	<b>NO:</b> la previsione di impatto acustico ha escluso ricadute in termini di inquinamento acustico	<b>NO</b>
Suolo	<b>NO:</b> la fase di insacco è realizzata in un edificio chiuso e pertanto non vi sono rischi di contaminazione del suolo	<b>NO</b>
Conformità alle BAT	<b>SI:</b> DGR 1 agosto 2003 n.13943	<b>NO</b>

### **3.3. Pagamento delle spese istruttorie**

Il pagamento delle spese istruttorie è dovuto solo nel caso in cui la modifica comporti un aggiornamento dell'AIA. Le tariffe relative alle spese di istruttoria sono determinate dal Gestore in conformità alla D.G.R.L. 10124 del 7.8.2009, "Determinazioni in merito alle modalità e alle tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9, comma 4, del D.M. 24 aprile 2008)", allegata al termine della pagina web IPPC della Provincia di Cremona, con particolare riferimento al punto F dell'Allegato A alla Delibera citata.

I pagamenti, qualora dovuti, devono essere effettuati a favore della Provincia mediante versamento sul c.c. postale n. 284265 intestato a "Amministrazione provinciale di Cremona - Servizio tesoreria - Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 Cremona", indicando la causale "deposito spese di istruttoria per comunicazione modifica NON sostanziale IPPC, Ditta.....".

### **4. Presentazione della comunicazione ex art. 29-nonies a Comuni, ARPA Lombardia e altri Enti**

Il richiedente deve presentare ad ognuna delle Autorità ambientali legittimate (Comune/i di ubicazione dell'impianto, Dipartimento Provinciale ARPA Lombardia, Consorzio di gestione del Parco solo se il complesso IPPC ricade nel relativo territorio, Consorzio di gestione degli scarichi idrici solo se gli scarichi del complesso sono gestiti da tale soggetto) deve essere presentata n. 1 copia della comunicazione completa di allegati.

**FAC-SIMILE di Domanda di AIA per MODIFICA SOSTANZIALE dei complessi IPPC industriali e di trattamento rifiuti**

Bollo da € 16,00

Se presentata via PEC la marca da bollo non va applicata ma assolta in modo virtuale aggiungendo euro 16,00 all'importo degli oneri di istruttoria previsti

Alla Provincia di Cremona  
Settore Agricoltura e Ambiente  
Via Dante, 134  
26100 Cremona

Al Comune/i di

Ad ARPA Lombardia  
Dipartimento di Cremona

.....

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica sostanziale del complesso IPPC.....sito in comune di.....

Il/La sottoscritto/a..... nato/a  
a.....il....., residente in Comune  
di.....Prov.....Via.....  
.....n....., in qualità di gestore e/o legale rappresentante del complesso IPPC denominato  
....., sito in Comune di  
.....C.A.P. ....Prov.....  
Via....., n.....

attualmente autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dalla

- Regione Lombardia, con decreto n. .... in data .....
- Provincia di Cremona, con atto dirigenziale n.....in data.....

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000;

**CHIEDE**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-nonies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'autorizzazione alla modifica sostanziale di seguito sinteticamente illustrata:

.....  
.....  
.....  
.....

A tale proposito il sottoscritto:

- 1 precisa che la modifica incide sul/i seguente/i elemento/i ambientale/i:  
 aria

- acqua
- rifiuti
- suolo
- rumore
- energia
- altro .....

2 precisa che la modifica sopra indicata

- ha carattere sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto comporta un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia prevista al punto..... dell'Allegato VIII al D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. pari o superiore al valore della soglia stessa;
- ha comunque carattere sostanziale, in quanto:  
.....  
.....
- prevede la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

3. allega:

- Relazione Tecnica, contenente fra l'altro un aggiornamento delle informazioni di cui all' 29-ter commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Aggiornamento degli elaborati tecnici predisposti secondo i contenuti della modulistica della Regione Lombardia (D.G.R. n. 7/18623 del 5.8.2004, D.D.S. n. 1800 del 20.2.2006 e D.G.R. n. 8/8831 del 30.12.2008) e relativo elenco;
- Copia della domanda di VIA o della richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA , presentata ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- Un'ulteriore versione della domanda priva delle informazioni riservate ai fini dell'accessibilità al pubblico;
- Copia cartacea di ricevuta del versamento delle spese istruttorie.

4. allega il certificato camerale con dicitura antimafia;

5. allega fotocopia della propria carta di identità o di altro documento di identificazione in corso di validità.

Informa che per eventuali comunicazioni è contattabile il/la sig./sig.a.....

(tel. .... email .....),

Distinti saluti.

(Data).....

IL GESTORE

.....  
(firma leggibile del titolare/rappresentante dell'impresa)

**FAC-SIMILE di Comunicazione di modifica impiantistica NON sostanziale ex art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per complessi IPPC industriali e di trattamento rifiuti (Doc.1)**

Alla Provincia di Cremona  
Settore Agricoltura e Ambiente  
Via Dante, 134  
26100 Cremona

Al Comune/i di

Ad ARPA Lombardia  
Dipartimento di Cremona

.....

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-nonies del complesso IPPC.....sito in comune di.....

Il/La sottoscritto/a..... nato/a  
a.....il....., residente in Comune  
di.....Prov.....Via.....  
.....n....., in qualità di gestore e/o legale rappresentante del complesso IPPC denominato  
....., sito in Comune di  
.....C.A.P. ....Prov.....  
Via....., n.....  
attualmente autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dalla

- Regione Lombardia, con decreto n. .... in data .....
- Provincia di Cremona, con atto dirigenziale n.....in data.....

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000;

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-nonies comma 1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., l'intenzione di apportare al predetto impianto la seguente modifica:

.....  
.....  
.....  
.....

A tale proposito il sottoscritto:

1. precisa che la modifica incide sui seguenti elementi ambientali:

- . aria
- . acqua
- . suolo
- . rifiuti
- . rumore
- . energia
- . altro .....

2. precisa di ritenere che la modifica sopra indicata non abbia carattere sostanziale, dovendosi escludere sue conseguenze negative e significative sull'uomo o sull'ambiente in quanto

.....  
.....  
.....

3. precisa che la modifica riguarda la/le seguente/i parte/i dell'AIA sopracitata:

.....

4. allega, ai fini di una più completa illustrazione della modifica che si intende apportare all'impianto:

- Relazione Tecnica ed elaborati cartografici;
- una valutazione previsionale delle prestazioni ambientali del complesso IPPC a modifica avvenuta;
- il report di avvenuta compilazione della "modulistica IPPC on line";
- il provvedimento di esclusione dalla VIA rilasciato dall'autorità preposta alla valutazione di verifica ovvero copia dell'istanza volta ad ottenerlo;
- copia cartacea di ricevuta del versamento per le spese istruttorie qualora dovute ai sensi del punto F dell'Allegato A alla Copia cartacea di ricevuta del versamento delle spese istruttorie ;
- 1 CD contenente la Relazione Tecnica ed elaborati cartografici.

6. allega fotocopia della propria carta di identità o di altro documento di identificazione in corso di validità;

Informa che per eventuali comunicazioni è contattabile il/la

sig./sig.a.....

(tel. .... email .....,)

Distinti saluti.

Data.....

IL GESTORE

.....  
(firma leggibile del titolare/rappresentante dell'impresa)